

## DECRETO DEL DIRIGENTE

**OGGETTO: P.F.SFA – D.D. ASSAM n. 91/DIRA del 31.1.2017 - Utilizzo di piccole quantità di piante, legname e legno d’imballaggio specificati ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 da zone delimitate per Anoplophora glabripennis Motschulsky nella Regione Marche. Sig.ra Temperini Vincenzina c.da Colle 10 Rapagnano (FM). Anno 2022.**

### IL DIRIGENTE

#### della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

**VISTO** il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

**VISTA** la L.R. 14.01.1997 n.9 così come modificata dalla L.R. 16 settembre 2013 n. 28 e preso atto che l’art. 25, comma 5 assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11;

**VISTO** il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1679 del 30.12.2021 (Art. 4 legge regionale n. 9/1997 – Mantenimento in via provvisoria delle funzioni di Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.) e ad interim delle funzioni della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” presso l’A.S.S.A.M.);

## DECRETA

- di esprimere il consenso alla sig.ra Temperini Vincenzina, residente in contrada Colle, 10 Comune di Rapagnano (FM), ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Direttore A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.1.2017, all’utilizzo in attività non professionali di legname “specificato”, destinato a combustibile domestico, derivante da piante del genere botanico *Ulmus* spp. a dimora nel foglio 3, particella 290, in contrada Colle, in agro del Comune di Rapagnano (FM), fatti salvi vincoli di altra natura;
- che l’utilizzo del suddetto legname sia effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di attuazione del corrente decreto, pena pronuncia di decadenza del provvedimento amministrativo.

Attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.,

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua comunicazione o notifica oppure può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua comunicazione o notifica.

Si afferma che dal presente atto non deriva e non può derivare un impegno di spesa a carico dell’A.S.S.A.M..

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Andrea Bordoni)



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento e atti presupposti

- L.R. n. 11 del 16.01.1995;
- L.R. n. 9 del 14.1.1997;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.G.R. Marche 08.06.2004 n. 621;
- Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio 2016/2031;
- Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio 2017/625;
- Regolamento di Esecuzione UE 2019/2072 della Commissione;
- Regolamento Delegato UE 2019/1702 della Commissione;
- Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015;
- D.Lgs. 02.02.2021 n. 19;
- D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 372/DIRA del 9.10.2015;
- D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.1.2017;
- D.D. ASSAM P.F. SFA n. 6 del 28.01.2022.

### Motivazione

- La Legge Regionale n. 9 del 14.01.1997 è stata istituita l'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.) e alla medesima sono stati assegnati i compiti del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), istituito con Legge Regionale n. 11 del 16.01.1995.
- Il Regolamento UE 2016/2031 ha stabilito i criteri per la valutazione dei rischi causati da organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali ed ha previsto le misure per ridurre i suddetti rischi.
- Il Regolamento Delegato UE 2019/1702 che integra il Reg. UE 2016/2031, include *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nell'elenco degli organismi nocivi prioritari ossia organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione poichè la sua presenza nel territorio è giudicata capace di arrecare un impatto economico, ambientale o sociale più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena.
- Il Regolamento UE 2017/625 include nella definizione di "altre attività ufficiali" le funzioni di accertamento della presenza di organismi nocivi alle piante che sono state conferite, ai sensi del D.Lgs. 2.2.2021 n. 19 ai Servizi fitosanitari regionali nella qualità di autorità deputate alla sorveglianza fitosanitaria del territorio di competenza.
- La Regione Marche, a seguito dell'accertamento di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky in alcune aree regionali, ha individuato e prescritto le misure di emergenza per contrastare la diffusione del tarlo asiatico del fusto con il "Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione dell'organismo nocivo nelle Marche" approvato con D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013. Nel piano d'azione è stata demandata al Servizio fitosanitario regionale la facoltà di individuare ed adottare, con propri atti, misure fitosanitarie per l'eradicazione ed il contenimento tarlo asiatico del fusto nonché di attuare prescrizioni fitosanitarie finalizzate a prevenire attacchi o evitare la diffusione di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nella produzione e/o commercio delle specie legnose sensibili.
- Il Decreto del Direttore dell'A.S.S.A.M. – Servizio fitosanitario (D.D. A.S.S.A.M.) n. 372/DIRA del 9.10.2015 ha approvato le misure ufficiali del SFR di abbattimento, trasporto, stoccaggio e cippatura del legname infestato e/o di legname "specificato" nella regione Marche adeguando il piano d'azione regionale alle disposizioni della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893.



- La Decisione di Esecuzione UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 ha evidenziato i requisiti per gli spostamenti nel territorio dell'Unione di piante e legname "specificati" originari e/o introdotti in zona delimitata per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky e del materiale di imballaggio di legno "specificato" originario di una zona delimitata del suddetto organismo nocivo.
- In ottemperanza alla citata Decisione di Esecuzione (UE) con D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.1.2017 sono state approvate le procedure fitosanitarie per la disciplina degli spostamenti dei vegetali e/o prodotti vegetali sopra menzionati. Nel D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA, inoltre, è stata regolata la possibilità di utilizzare, da parte di soggetti pubblici o privati, piccoli quantitativi di piante, legname e legno d'imballaggio "specificati", provenienti da zone delimitate per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky, in attività non professionali purchè tale uso sia stato comunicato preventivamente al SFR al fine di consentire l'esecuzione delle necessarie indagini fitosanitarie volte a scongiurare il rischio di diffusione di organismi nocivi alle piante.
- Il D.D. ASSAM P.F. SFA n. 6 del 28.01.2022 ha aggiornato le zone delimitate (zona infestata e zona cuscinetto) per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nella regione Marche e le relative misure fitosanitarie.

Preso atto della comunicazione del 31.01.2022 di utilizzo in attività non professionali di legname "specificato", destinato a combustibile domestico, presentata dalla sig.ra Temperini Vincenzina, residente in contrada Colle, 10 Comune di Rapagnano (FM).

Considerato che dalle istruttorie documentale e tecnica, depositate agli atti dell'ufficio, questo Servizio Fitosanitario regionale ha:

- appurato che il legname sarà ottenuto da due piante "specificate" del genere botanico *Ulmus* spp. a dimora nel f. 3 particella 290 in agro del Comune di Rapagnano (FM);
- verificato, all'ispezione visiva, l'assenza di sintomi attribuibili a *Anoplophora glabripennis* Motschulsky sulle piante in esame;
- rilevato che la sig.ra Temperini Vincenzina ha il godimento della particella in cui sono a dimora le piante in questione e che ha manifestato l'intenzione di utilizzarlo all'interno della zona contraddistinta, ai sensi del D.D. ASSAM P.F. SFA n. 6 del 28.01.2022, dal medesimo stato fitosanitario.

### **Esito dell'istruttoria e proposta**

Si ritiene che i requisiti per l'utilizzo in attività non professionali di legname "specificato" destinato a combustibile domestico, di cui alla comunicazione del 31.01.2022. presentata dalla sig.ra Temperini Vincenzina, residente in contrada Colle, 10 Comune di Rapagnano (FM), siano stati rispettati.

Per quanto esposto sopra si propone di procedere all'adozione del provvedimento finale conforme all'esito dell'istruttoria al fine:

- di esprimere il consenso alla sig.ra Temperini Vincenzina, residente in contrada Colle, 10 Comune di Rapagnano (FM), ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Direttore A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.1.2017, all'utilizzo in attività non professionali di legname "specificato", destinato a combustibile domestico, derivante da piante del genere botanico *Ulmus* spp. a dimora nel foglio 3, particella 290, in contrada Colle, in agro del Comune di Rapagnano (FM), fatti salvi vincoli di altra natura;
- di stabilire che l'utilizzo del suddetto legname sia effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di attuazione del corrente decreto, pena pronuncia di decadenza del provvedimento amministrativo.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90.

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**  
(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI  
(Nessun allegato)

